

Attività di installazione e manutenzione di impianti a fonti di energia rinnovabili (FER): qualificazione degli installatori

Il D.Lgs 28/2011, successivamente modificato dal D.L. 63/2013 convertito con L. 90/2013, ha introdotto un **sistema di qualificazione obbligatoria per i responsabili tecnici** delle imprese che esercitano attività di **installazione e manutenzione di impianti a fonti di energia rinnovabili (FER)**, e, più precisamente, attività di installazione e manutenzione di:

- caldaie, caminetti e stufe a biomassa;
- sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici;
- sistemi geotermici a bassa entalpia;
- pompe di calore.

Relativamente ai requisiti tecnico-professionali da possedere, **gli installatori che, a far data dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della L. 90/2013), hanno conseguito o richiedono l'abilitazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del D.M. 37/2008 (titolo o attestato di formazione professionale, seguito da un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore), al fine di ottenere la qualifica per operare anche sugli impianti FER, devono frequentare con esito positivo un corso di formazione professionale della durata minima di 80 ore (secondo lo standard formativo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 22.12.2016).**

Il corso è destinato al Responsabile Tecnico e non potrà essere delegato nessun altro a tale obbligo.

L'obbligo del corso di formazione non si applica agli installatori che sono stati abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del D.M. 37/2008 prima del 4 agosto 2013, né a quelli che hanno conseguito o richiedono l'abilitazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a), b) e d) del D.M. 37/2008 (*laurea, diploma o qualifica seguiti da periodo di inserimento, prestazione lavorativa*), che sono quindi da ritenersi già in possesso di idonea qualifica per operare anche sugli impianti FER.

Entro il 31.12.2019 (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Linee guida standard formativo installatori impianti FER del 22.12.2016, punto 5), inoltre, tutti gli installatori che operano nell'ambito degli impianti FER, comunque abilitati, sono obbligati a frequentare un apposito corso di aggiornamento della durata minima di 16 ore, da ripetersi ogni tre anni (All. 4 al D.Lgs. 28/2011, comma 1, lett. f).

Il corso è destinato al Responsabile Tecnico e non potrà essere delegato nessun altro a tale obbligo.